studiolegalecelentano.com

N. R.G. 10923/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Segue verbale di udienza

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10923/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* con il patrocinio dell'avv. CELENTANO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CELENTANO FRANCESCO

ricorrente

contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Ciro il Grande 21 00144 Romapresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA

resistente

Premesso

Con atto depositato il 31/10/2025, parte ricorrente, titolare della pensione con categoria e numero indicati in domanda, ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell'*CP_1* al recupero dell'indebito, comunicato dall'*CP_2* con nota in data 14-10-2025 per € 1495,00; nella nota in questione l'*CP_1* dava atto che l'indebito riguardava i ratei della pensione INVCIV , per i mesi di ottobre e novembre 2025, a seguito della visita di revisione del 3-10-2025 (il cui verbale era stato comunicato il 20-10-2025.
Nel caso di specie, tuttavia, la determinazione del rateo di pensione non era stata influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente; in ogni caso il recupero avrebbe dovuto effettuarsi entro l'anno successivo a quello oggetto di contestazione e solo mediante ruolo, unico mezzo ormai a disposizione per il recupero dell'indebito, ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. 412/91[1] e dell'art. 16, co. 8, d.l. 5/2012 [2]. Ancora deduceva la genericità del provvedimento di determinazione dell'indebito.

[1] *L'CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*)

[2] *8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di*

studiolegalecelentano.com

Si costituiva l'*CP_* che chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa è decisa previo invito al deposito di note di trattazione al quale parte ricorrente ha ottemperato in data 11-11-2025.

Osserva

Risultano documentalmente i seguenti elementi di fatto:

- parte attorea è stata titolare di pensione di inabilità INVCIV , decorrenza 1-1-2024;
- la ricorrente, in data 3-10-2025 , è stata sottoposta presso la competente commissione medica a visita di controllo per verificare il permanere dei requisiti sanitari legittimanti l'erogazione della prestazione già riconosciutale;

- all'esito della visita del 3-10-2025 la ricorrente è stata giudicata invalida nella misura del 67%, essendo così venuto meno il requisito sanitario della pensione;
- la comunicazione dell'esito della visita è stata comunicata da *CP_* alla ricorrente in data 20-10-2025 ;

L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, (ud. 22/03/2022, dep. 04/08/2022), n.24180.

La domanda va pertanto accolta con riferimento al rateo ottobre 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da *Parte_1* così dispone:

- accoglie la domanda limitatamente al rateo di pensione relativo a novembre 2025;
- rigetta la domanda con riferimento al rateo ottobre 2025; dichiara irripetibile il rateo in quesitone;
- condanna l'*CP_1* al pagamento delle spese di lite che liquida in € *Importo_1* oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione a_ difens_ antist.

Foggia, 24 giugno 2026

Il Giudice
dott. Severino Antonucci

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'CP_ motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.";